



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

SEDE DI MILANO (135)
DIVISIONE RELAZIONI INTERMEDIARI
E CLIENTI (036)

Rifer. a nota n.

del

Classificazione VII 4 4

Oggetto Contestazione in materia di usura

Su un piano generale, si rappresenta anzitutto che la Banca d'Italia presta la massima attenzione alle problematiche connesse al fenomeno dell'usura, fornisce collaborazione alle Autorità impegnate nella prevenzione e repressione di comportamenti illegali ed è costantemente impegnata a sensibilizzare gli intermediari circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Con l'acclusa comunicazione del 3 luglio 2013¹ sono stati forniti "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura", con particolare riferimento a ruoli e competenze attribuiti dall'ordinamento vigente alle autorità coinvolte nell'attività di individuazione e contrasto del reato.

In particolare, nel richiamare il contenuto della suddetta comunicazione, si specifica che la legge n. 108/96 affida alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi medi di mercato, necessari per la determinazione dei tassi soglia trimestrali. A tal fine, ciascun intermediario trasmette le medie dei tassi praticati per tipologia di operazione e classe di importo, senza il dettaglio delle singole posizioni contrattuali; pertanto, in tale fase, i controlli che la Banca d'Italia può svolgere attengono esclusivamente alla verifica che i tassi medi trasmessi rispettino i limiti delle soglie usura vigenti.

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza, la Banca d'Italia verifica, in occasione degli accertamenti ispettivi, la funzionalità delle procedure di calcolo del TEG e delle prescritte segnalazioni trimestrali nonché la corretta pubblicizzazione, presso gli sportelli degli intermediari, delle tabelle con i "tassi soglia"; esamina gli esposti presentati dalla clientela bancaria e finanziaria e, svolti gli approfondimenti di competenza, adotta nei confronti dell'intermediario le misure ritenute opportune nelle circostanze specifiche, segnalando, ove

¹ Disponibile sul sito web www.bancaditalia.it (sezione Media ed eventi - Chiarimenti e approfondimenti).



del caso, all'Autorità giudiziaria gli aspetti di possibile rilevanza penale riscontrati nello svolgimento dei propri compiti.

Tutto ciò premesso, si fa presente che, rispetto alle singole posizioni contrattuali, non rientra fra le competenze di questo Istituto la risoluzione di eventuali controversie, essendo la verifica dell'usurarietà dei tassi applicati e le conseguenti valutazioni di carattere civile e/o penale rimesse esclusivamente al vaglio dell'Autorità giudiziaria.

Si inviano distinti saluti.

p. IL DIRETTORE

Firmato digitalmente da
GIOVANNI MARIO ALFIERI



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura

1. La legge n. 108/1996 ha introdotto un limite ai tassi effettivi sulle operazioni di finanziamento, il cui superamento determina un caso di usura. I tassi soglia non sono fissati dalla Banca d'Italia ma determinati da un automatismo stabilito dalla legge, a partire dai tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dal 14 maggio 2011 il limite è pari al tasso medio segnalato dagli intermediari aumentato di 1/4, cui si aggiungono quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. In precedenza la soglia era pari al tasso medio aumentato del 50 per cento.

2. La verifica dell'usurarietà dei tassi applicati a singoli contratti e le conseguenti valutazioni, sotto l'aspetto civile e penale, sono rimesse all'Autorità giudiziaria.

La Banca d'Italia:

- emana le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali (TEG) medi, che tengono conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento;
- effettua la rilevazione trimestrale, verificando, in tale sede, che gli intermediari rispettino il limite delle soglie di usura; poiché la rilevazione raccoglie dati aggregati per intermediario, categoria e classe di importo, le verifiche trimestrali riguardano dati medi, non riferiti alle singole operazioni;
- nell'ambito dei controlli effettuati presso gli intermediari dagli ispettori di vigilanza, verifica la funzionalità delle procedure di calcolo del TEG e di segnalazione trimestrale, sulla base delle regole previste nelle Istruzioni. Eventuali disfunzioni procedurali sono comunicate agli organi aziendali, cui vengono richiesti i necessari interventi correttivi. L'attuazione di tali interventi determina la restituzione delle somme eventualmente indebitamente percepite; gravi carenze organizzative e procedurali sono sanzionate sulla base delle norme del Testo Unico Bancario;
- nel corso delle verifiche di trasparenza, controlla che le tabelle con i tassi soglia siano correttamente esposte e pienamente accessibili alla clientela;
- esamina gli esposti, secondo le linee guida indicate sul sito internet⁽¹⁾, fermo restando che non può pronunciarsi nel merito delle controversie, anche quando riguardino i tassi applicati;
- provvede a segnalare all'Autorità Giudiziaria gli aspetti di possibile rilevanza penale riscontrati nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

¹ Cfr. www.bancaditalia.it/vigilanza/relazioni-int-clienti/esposti

3. La rilevazione svolta dalla Banca d'Italia sui tassi effettivi globali medi distingue due tipologie di crediti:

- per i finanziamenti a utilizzo flessibile sono rilevati i TEG praticati nel trimestre per tutti i conti in essere anche se si tratta di contratti stipulati in precedenza. Le forme tecniche che ricadono in questa fattispecie sono le aperture di credito in conto corrente, gli anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale, il factoring e il credito revolving. I TEG applicati per tali operazioni sono sensibili alle variazioni di mercato, fermo restando quanto disposto dalla legge in materia di variazioni contrattuali unilaterali. La Banca d'Italia ha dato indicazione agli intermediari di condurre una verifica trimestrale sul rispetto delle soglie vigenti in ciascun periodo per tutti i finanziamenti di tale tipo in corso;
- per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito (credito personale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto e della pensione, altri finanziamenti) viene rilevato il TEG relativo ai nuovi contratti stipulati nel trimestre. Per questa tipologia di crediti la verifica sul rispetto delle soglie è compiuta solo al momento della stipula del contratto, in cui la misura degli interessi è stabilita.

4. I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito.

Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.

L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento".

In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali". In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1).

5. La legge n. 108/96 fissa un criterio oggettivo ma molto generale per la valutazione della liceità dei tassi applicati. La Banca d'Italia, attraverso le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi

globali medi ai sensi della Legge sull'usura" ⁽²⁾ e i connessi chiarimenti pubblicati sul sito ⁽³⁾, fornisce agli intermediari i criteri tecnici da seguire per segnalare in modo corretto e omogeneo i TEG applicati, utilizzati per l'individuazione delle soglie trimestrali. I Decreti ministeriali che aggiornano i tassi soglia dispongono che gli intermediari verifichino l'usurarietà dei tassi applicati sui singoli contratti sulla base degli stessi criteri tecnici. Le Istruzioni della Banca d'Italia sono costantemente aggiornate per tenere conto dell'evoluzione della normativa in tema di contratti bancari e dell'innovazione finanziaria.

Tali Istruzioni possono costituire una metodologia di riferimento per la valutazione dei casi concreti condotta dalla magistratura ma non ne vincolano le decisioni.

Considerazioni analoghe valgono per le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), assunte secondo diritto e in piena autonomia rispetto alla Banca d'Italia ⁽⁴⁾.

Roma, 3 luglio 2013

² Cfr. www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf

³ Cfr. www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf

⁴ In materia di competenza dell'ABF, cfr. www.arbitrobancariofinanziario.it